

Ψ Ordine degli Psicologi

Regione Siciliana

Publicato in Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47 il c.d. "Milleproroghe" (decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#)) con il quale vengono prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.

Articolo 24-sexies.

(Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi)

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – (Vigilanza del Ministro della salute). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».